

## STATUTO

**PROGETTO IRPINIA SOCIETA'  
COOPERATIVA DI COMUNITA'  
A RL - IMPRESA SOCIALE -  
ETS**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AIELLO DEL SABATO AV PIAZZA  
GARIBALDI 32

Numero REA: AV - 304103

Codice fiscale: 03164260642

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 10-08-2023 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

residenti nei territori della comunità interessata, di operare con carattere di continuità nella comunità interessata e di essere ad essa legati in maniera non occasionale; Perillo Lucia e Torrecuso Marco, ciascuno per quanto di propria spettanza, dichiarano di essere stati residenti nei territori della comunità interessata, di operare con carattere di continuità nella comunità interessata e di essere ad essa legati in maniera non occasionale; Argenio Serena dichiara di operare con carattere di continuità nella comunità interessata e di essere ad essa legata in maniera non occasionale; Festa Carmela Marisa Virginia dichiara residente nei territori della comunità interessata; IDEAS PLANNING SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA dichiara di avere sede legale nei territori della comunità interessata, di operare con carattere di continuità nella comunità interessata e di essere ad essa legata in maniera non occasionale; DIDATTICA DIGITALE SRL e MFG SHINENERGY S.R.L., ciascuno per quanto di propria spettanza, dichiarano di avere sede legale ed operativa nei territori della comunità interessata, di operare con carattere di continuità nella comunità interessata e di essere ad essa legati in maniera non occasionale; LOGI. FAC. S.R.L. dichiara di avere sede operativa in Montefredane, nei territori della comunità interessata, di operare con carattere di continuità nella comunità interessata e di essere ad essa legata in maniera non occasionale.

ART. 10. - ISCRIZIONI AI SENSI DI LEGGE - La cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 c.c. Negli atti e nella corrispondenza la cooperativa indicherà il numero di iscrizione nell'Albo. La società sarà iscritta altresì al Registro Imprese Irpinia Sannio: a) nella sezione ordinaria, in quanto società cooperativa, ex art. 2200, primo comma, c.c.; b) nella sezione speciale, in quanto impresa sociale. La cooperativa farà, altresì, richiesta di iscrizione all'albo delle cooperative di comunità della Regione Campania, nonché al runs, ricorrendone i presupposti.

ART. 11. - SPESE ED IMPOSTE - Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad euro mille virgola zero zero (1.000,00) sono a carico della società. Il presente atto e le relative formalità, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art.19 della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La società opererà secondo le seguenti

#### **NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO**

##### **Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - REGIME MUTUALISTICO**

**Art. 1 Denominazione e sede** È costituita una società cooperativa, denominata "PROGETTO IRPINIA SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITÀ A RL - IMPRESA SOCIALE - ETS". La sede legale è fissata nel Comune di Aiello del Sabato (AV). Con delibera

degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza, unità locali, sedi operative. Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile, e come in seguito specificate, le norme sulla società e responsabilità limitata, e ciò fin quando la cooperativa si trova nella situazione prevista dal secondo comma dell'art.2519 c.c.; ove non sussista più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della società per azioni in quanto compatibili. Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle cooperative. Si applicano, in particolare, le norme di cui alla legge della Regione Campania n.1 del 2 marzo 2020, come integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 giugno 2020, n.12, dal momento che la cooperativa di comunità in oggetto persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche eco sostenibili. La cooperativa di comunità, infatti, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, stabilisce la propria sede legale e le proprie sedi operative in maniera prevalente, nelle aree di seguito indicate: a) in uno o più Comuni della Regione rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI); b) oppure in uno o più Comuni rientranti nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni); c) oppure in aree urbane degradate individuate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, n. 90975 (Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate). Trovano, altresì, applicazione, le norme di cui al d.lgs, n.112/2017, dal momento che la cooperativa in oggetto è un'impresa sociale, in quanto esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del suddetto d. lgs. n.112/2017, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui

l'impresa sociale e' costituita. Le disposizioni del suddetto d. lgs.n.112/2017 si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

**Art. 2 Durata** La società cooperativa è contratta fino al 31 (trentuno) dicembre 2060, salvo proroghe od anticipato scioglimento.

**Art. 3 Regime mutualistico** La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'articolo 2512 ss. c.c., per cui è a mutualità prevalente, in quanto: 1) svolge la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, dovendo rispettare i parametri di cui all'art.2513 c.c.

#### **Titolo II SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

**Art. 4 Scopo sociale** La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata, con assenza di scopo di lucro. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 c.c., in quanto 1) svolge la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, oppure in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici. La Società aderirà ad ente di rappresentanza, assistenza, tutela e revisioni riconosciuta, ed altresì all'Unione Nazionale Cooperative Italiane.

La cooperativa, in particolare, per il raggiungimento dello scopo mutualistico, si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità dei comuni ricadenti nelle "aree di progetto SNAI" della Regione Campania, nell'elenco "dei pic-

coli comuni" istituito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/2021, nonché nelle aree urbane degradate, individuate secondo i criteri stabiliti dall'art.2 comma 2 dell'Allegato al DPCM 15/10/2015 n. 90975, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori e/o soggetti imprenditoriali che utenti finali, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o la fruizione di servizi e l'acquisizione di beni nei settori interessati di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti. In maniera non prevalente potrà operare anche in comuni diversi da quelli indicati dalle aree di cui sopra, ove se ne manifesti la necessità economico-sociale. L'operatività in detti comuni non potrà superare il trenta per cento (30%) dell'attività complessivamente svolta e il parametro sarà monitorato dal volume di fatturato, al fine di radicare sul territorio lo spirito mutualistico che si intende sviluppare, come stabilito dal regolamento varato dalla Regione Campania con il n. 77 del 12/09/2022 e sue successive mm.ii.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni della comunità, per il soddisfacimento dei loro bisogni economici e sociali, nonché di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura economica, sociale, ambientale ed etica, orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali del territorio. Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al punto precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e ss.mm.ii. Con specifico riguardo ai soci conferitori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili sul mercato di riferimento. Ai soci imprenditori sarà data la specifica possibilità di essere supportati nella gestione aziendale dal personale tecnico selezionato dalla cooperativa, al fine di migliorarne le condizioni economiche e gestionali, ove necessario. A tale scopo saranno strutturati

appositi contratti per il supporto gestionale necessario. Con specifico riguardo ai soci utenti, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori terzi non soci.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento. Perciò la cooperativa aderirà a un Ente Nazionale di tutela delle Cooperative, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

**Art. 5 Oggetto sociale** La Cooperativa di Comunità in oggetto si propone di perseguire gli obiettivi previsti per legge nella comunità di Aiello del Sabato (AV), dei comuni vicini e, al fine di creare una vera e propria Comunità Irpinia, di tutti i comuni dell'Irpinia che rientrino nell'ambito di riferimento del disposto di cui all'art.2 della legge della regione Campania n.1 del 2020, ed, in particolare, delle lettere a), b) e c) del comma 1 del suddetto articolo, fissando la propria sede e operando prevalentemente a) in uno o più Comuni della Regione Campania rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI); b) oppure in uno o più Comuni rientranti nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni); c) oppure in aree urbane degradate individuate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, n. 90975 (Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate). La cooperativa di comunità esercita in via stabile e principale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano lo svolgimento, le attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si intendono qui espressamente riportate, ed in aggiunta altre attività e servizi per la comunità e per il territorio, alcune delle quali, specificamente previste dall'Allegato 1 della

Delibera Dirigenziale della regione Campania n. 282, del 16/05/2023, di cui se ne elencano alcune in maniera esemplificativa e non esaustiva: a) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalità sociali e collettive di beni immobili in disuso o abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione, per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del tessuto economico, del paesaggio, del patrimonio naturalistico, ambientale, storico e culturale. b) La promozione di attività eco-turistiche e servizi di mobilità sostenibile, attraverso la gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, tramite il recupero di edifici sfitti o inutilizzati mediante la ricettività diffusa per la promozione e valorizzazione dell'offerta turistica integrata o tramite qualsiasi altra forma di turismo compresa quella denominata "Albergo diffuso"; l'organizzazione di campeggi temporanei, esperienze guidate nel territorio ed escursioni nell'ottica del perseguimento di un turismo sostenibile; Ogni altra attività turistica e correlata allo sviluppo turistico sostenibile nelle aree di interesse della Comunità, anche attraverso la gestione di strutture turistiche, servizi di ristorazione e somministrazione cibi e bevande, la gestione e rivendita di generi alimentari. c) interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento, anche attraverso il recupero del patrimonio e delle tradizioni agroalimentari e la valorizzazione, produzione e commercializzazione delle produzioni locali anche artigianali e di servizio. La fornitura di servizi ambientali; di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici pubblici e privati e del verde, urbano e non. L'organizzazione di congressi e servizi correlati e di attività artistico culturali ricreative o di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, cinematografiche di promozione e diffusione della cultura; lo sviluppo e la presa in carico di servizi utili alla popolazione, soprattutto per le fasce più deboli ed emarginate, con lo sviluppo di iniziative sociali legate al miglioramento delle loro condizioni di vita nel quotidiano. La presa in carico di attività di assistenza e sostegno alle persone e alle famiglie, la gestione di centri ricreativi e culturali, attività di doposcuola e centri estivi, centri per anziani e diversamente abili, nonché ogni altra possibile attività socialmente utile, consentita per legge. La produzione e gestione di servizi di supporto, economico, amministrativi e gestionali alle imprese del territorio e associate. La sinergia con le associazioni attive sui territori comunali e con la pubblica amministrazione per il perseguimento degli scopi comuni. La realizzazione di progetti di corretta gestione dei rifiuti e di corretta gestione dell'acqua, nonché per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Lo sviluppo e la gestione di eventi

culturali e tecnici per lo sviluppo del territorio. Lo sviluppo e la gestione della formazione e della didattica. La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale; la promozione delle innovazioni e della ricerca scientifica, anche nell'ambito della pianificazione e dei modelli di sviluppo e crescita ambientale e dei servizi economico-sociali. d) servizi di pagamento, previo ottenimento della relativa autorizzazione o licenza produzione e gestione di beni e servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica da fonti rinnovabili, servizi idrici, trasporti pubblici, servizi postali, ecc.) sia come unico fornitore che in alternativa a quelli già esistenti; e) servizi di natura informatica; f) servizi bibliotecari e noleggio di libri; g) agricoltura, in aggiunta all'agricoltura sociale ed intesa come settore di intervento della cooperativa di comunità sia per recuperare terreni incolti o per produzioni tipiche locali; h) attività di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione inter-generazionale dei saperi, anche attraverso lo studio, la promozione, produzione e vendita di prodotti artigianali anche con l'utilizzo di tecniche derivanti dal riciclo e del riuso. i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente elenco; j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente elenco, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; m) ogni altra attività coerente con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva delle cooperative di comunità. La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto tutte le attività che possono essere esercitate dalle cooperative di comunità, tra queste rientrano anche le attività d'impresa di interesse generale disciplinate all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 112/2017, nonché quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. n.117/2017, che si intendono qui espressamente riportate, nei limiti della compatibilità. La società potrà procedere all'acquisto di immobili in genere, usufruendo delle agevolazioni e benefici previsti dalla nor-

mativa vigente nazionale, regionale e comunitaria ed, in particolare, di qualsiasi altra normativa presente e futura che preveda agevolazioni, anche di carattere fiscale. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive, strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'intermediazione dei valori mobiliari e delle altre attività regolate dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le altre attività che non può comunque esercitare per legge. La società potrà assumere interessenze e/o partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso con il proprio. In ragione dell'evoluzione delle esigenze della comunità di riferimento la Cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita della comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di partecipazione civica della comunità di riferimento anche attraverso la massima partecipazione alle scelte di programmazione e gestione delle attività connesse all'oggetto sociale, istituendo una sezione di verifica comunitaria, sia in forma diretta che mediante i sistemi messi a disposizione dalle nuove tecnologie. La Cooperativa agirà anche attraverso la realizzazione di partenariati pubblico-privati che consentano di allargare l'esercizio della funzione pubblica, anche in senso economico e non soltanto consuntivo e programmatico. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

**Art. 6 Esercizio dell'attività** La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, dell'apporto lavorativo dei soci, quindi l'attività prevalente esercitata sarà quella di ottenere, mediante la gestione in forma associata della cooperativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali. Tuttavia potrà svolgere direttamente attività commerciale ed economiche, sempre rispettando i parametri della mutualità prevalente.

### **Titolo III SOCI COOPERATORI**

**Art. 7 Requisiti dei soci** Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo o superiore al massimo previsti dalla legge, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.

Sono soci delle cooperative di comunità: a) le persone fisiche, incluse le svantaggiate nel rispetto della normativa statale di riferimento, che sono residenti, o sono state residenti, o che operano con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale; b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.

Non possono beneficiare del sostegno regionale le cooperative di comunità che annoverano tra i titolari di cariche soggetti privi dei requisiti di onorabilità indicati nell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Campania 2 marzo 2020, n. 1.

I requisiti previsti alle lettere a) e b) non sono richiesti ai soci finanziatori e sovventori.

Oltre ai specifici requisiti di cui sopra, si indicano gli ulteriori requisiti dei soci:

soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, enti o persone giuridiche private che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, oppure in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci;

- soci sovventori: possono essere soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che, in via strumentale e accessoria, siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci,

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire: - l'importo complessivo dell'emissione; - l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; - il termine minimo di durata del conferimento; - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-

nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

Categorie speciali di soci La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono, in ogni caso, superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti oppure rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467 commi 2 e 3, c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 13 (tredici) del presente statuto: a)

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; d) il mancato adeguamento agli standard produttivi; e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata dall'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 (dodici) del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,

conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, oppure abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8 (otto).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 (tredici). Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 13 (tredici) del presente statuto: a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa.

**Art. 8 Domanda di ammissione** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda scritta contenente: a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, e codice fiscale; b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso; c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere; d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto; e) l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica o da società di persone, alla domanda oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti: - copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente; - copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni; - indicazione della persona designata a rappresentarla.

**Art. 9 Procedura di ammissione** L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa delibera.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

**Art. 10 Obblighi dei soci cooperatori** Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo: a) di versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: - il

capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni; c) di partecipare, in generale, all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa; d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione, da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale, come determinato nel successivo articolo 17 (diciassette).

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

**Art. 11 Diritti dei soci cooperatori** I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**Art. 12 Recesso** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e volontario; b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

L'organo amministrativo deve esaminare la richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda.

**Art.13 Esclusione** L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo: - nel caso dell'art. 2531 c.c.; - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; - per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; - nel caso dell'art. 2286 c.c.; - nel caso di cui all'articolo 2288, primo comma, c.c.; - nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società; - nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci; - quando il socio: perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità per il raggiungimento dell'oggetto sociale, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da farsi a cura degli Amministratori.

**Art. 14 Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione** Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

**Art. 15 Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione** I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente la tassa di ingresso stabilita dall'organo amministrativo.

**Art. 16 Morte del socio** In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di soci, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, consegue il diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

#### **Titolo IV PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI**

**Art. 17 Patrimonio sociale** Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale dal minimo di euro cento cinquanta virgola zero zero (50,00) ; b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato con le somme versate dai soci; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle partecipazioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

**Art. 18 Bilancio di esercizio** L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

**Art. 19 Ristorni** L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c.

I ristorni possono essere erogati in denaro oppure mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Qualora la cooperativa attuasce l'istituto del ristorno, si dovrà dotare di apposito regolamento da approvare dall'assemblea dei soci.

**Art. 20 Destinazione dell'utile** L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando: a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge; c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 19; d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; f) quanto residua alla

riserva straordinaria. La cooperativa provvederà comunque a destinare utili e riserve a fondi istituiti per legge o ad altri enti rispetto ai quali sia tenuta, nel pieno rispetto ed in adempimento di tutti gli obblighi di devoluzione che gravano sulla stessa.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

È fatto divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi.

E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge.

**Art. 21 Trasferimento delle quote sociali** Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle partecipazioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'autorità giudiziaria.

#### **Titolo V GOVERNO DELLA SOCIETÀ**

**Art. 22 Sistema di amministrazione e organi sociali** La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio d'Amministrazione; c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Sezione I Assemblea

**Art. 23 Convocazione** L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci, con avviso postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, quali email e/o pec agli indirizzi comunicati dai soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nell'art. 18 (diciotto) del presente statuto o entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano: - le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale; - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

**Art. 24 Decisioni dei soci riuniti in assemblea** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; 2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo (eventualmente: mediante voto segreto. In tal caso, i soci che lo richiedano, hanno il diritto di far risultare dal verbale, in maniera palese, l'esito della loro votazione o eventualmente la loro

astensione); 3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e del revisore; 4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; 5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

**Art. 25 Costituzione dell'assemblea** L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materie di s.r.l.: - in prima convocazione quando intervengano personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci.

**Art. 26 Diritto di voto e rappresentanza in assemblea** Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

**Art. 27 Presidenza dell'assemblea** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II Consiglio d'Amministrazione

**Art. 28 Amministratori** La cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori oppure tra gli elementi tecnici ed amministrativi.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Il consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.

E' di competenza dei soci determinare, in occasione della nomina loro nomina o con apposita successiva decisione, la misura del compenso dovuto agli amministratori, ai quali spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, la misura del trattamento di fine mandato, nonché la misura di ogni altro beneficio a loro spettante per legge.

**Art.29 Consiglio d'Amministrazione** Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quali email e/o pec agli indirizzi comunicati alla società, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

È vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie

indicate dall'articolo 2475, quinto comma, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al Consiglio d'Amministrazione spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, la determinazione del compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche, in conformità del presente statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**Art. 30 Rappresentanza legale** Il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.

### **Sezione III Organo di controllo e revisione contabile**

**Art. 31 Organo di controllo** La società può nominare un organo di controllo, sindaco o revisore o società di revisione. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria ove si verificano i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt.2543 e 2477 c.c, nonché quando sia previsto per legge, in base al tipo sociale e all'attività

svolta.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

**Art. 32 Nomina e competenze dell'organo di controllo** Non può essere nominato alla carica di sindaco e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco sia stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, l'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, l'organo di controllo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - può avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste

dall'art. 2399 c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare, agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci, l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis ss. c.c., salvo quanto previsto al successivo art. 33 (trentatre).

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio o con apposita successiva decisione.

Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare, senza ritardo, sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

**Art. 33 Revisore legale dei conti** Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria - la società nomini, per il controllo contabile, un revisore esterno, questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico o con apposita successiva decisione.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

**Art.34 Specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.** Nel rispetto di quanto previsto all'art.3, comma 1, della legge della Regione Campania n. 01 del 02 marzo 2020 e ss.mm.ii., coloro che assumono cariche sociali devono avere i seguenti

specifici requisiti di onorabilità: 1. di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2. di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi di legge, salvi gli effetti della riabilitazione; 3. di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene: a. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39; b. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; c. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 4. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità. Inoltre, coloro che assumono cariche sociali devono avere determinati requisiti di professionalità, che sono titoli di studio, esperienze di lavoro, competenze maturate. Coloro che assumono cariche sociali devono avere, altresì, requisiti di indipendenza, pertanto, gli stessi non devono essere portatori di interessi in conflitto con quelli della società, non devono trarre beneficio personale dall'esercizio delle proprie funzioni e non devono essere legati da altri rapporti con la società o i suoi organi, che non siano quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni, tali da comprometterne l'indipendenza.

#### **Titolo VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 35 Scioglimento** La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7 dell'articolo 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale. Nel caso in cui si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese competente.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio

per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

**Art. 36 Devoluzione del patrimonio** In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato e dei dividendi maturati, vige l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/1992.

#### **Titolo VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 37 Clausola compromissoria** Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero promossa dall'Organo Amministrativo, i liquidatori o l'Organo di controllo ovvero nei loro confronti, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli del codice di procedura civile che disciplinano la materia.

#### **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 38 Disposizioni finali** Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere, in fatto, osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni legislative richiamate espressamente nel presente atto costitutivo e tutte quelle che disciplinano la materia in oggetto.

I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nel presente statuto si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto

da me interamente con mezzi elettronici e completato di mio pugno su sessantanove (69) facciate di diciotto (18) fogli, del quale, ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore tredici (13) e minuti zérosette (07).

Firmato:

CARMELA CIPRIANO

PERILLO LUCIA

SERENA ARGENIO

FESTA CARMELA MARISA VIRGINIA

MARCO TORRECUSO

MILENA LOMAZZO

AUGUSTO GUERRIERO

Giovanni Monda

Michele Flammia

Gerardo Flammia

Giulio Santosuosso

NUNZIA PAGANO

PATRIZIA CAPOZZA

BIAGIO RICCIARDELLI

RITA PRATA.

Caterina Gambale Notaio Sigillo

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto legge del 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Chiusano di San Domenico, li 25 agosto 2023